

L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Marco Di Folco

1. L'amministrazione regionale tra organizzazione e attività. – 2. La legislazione delle regioni ordinarie di conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali. – 3. Gli apparati e gli enti dipendenti delle regioni ordinarie. – 4. L'amministrazione nelle autonomie speciali.

1. L'amministrazione regionale tra organizzazione e attività

In questo contributo ci si propone di sintetizzare le principali linee di tendenza che hanno attraversato l'amministrazione regionale nel corso del 2007. Al riguardo si ritiene opportuno conservare la medesima impostazione impiegata nelle precedenti edizioni del *Rapporto*, ove il fenomeno è stato indagato sia sul piano dei processi di conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali, sia su quello della conformazione degli apparati regionali preposti – in via diretta o indiretta – alla cura di interessi generali. Tale approccio, infatti, consente non solo di tener conto dei due profili – soggettivo e oggettivo – nei quali si scinde, secondo un autorevole e costante indirizzo dottrinale, la nozione stessa di amministrazione pubblica ⁽¹⁾, ma anche di misurare l'effettivo approdo degli ordinamenti regionali al modello per essi postulato dalla riforma del titolo V della parte II della costituzione di cui alla l.c. 18 ottobre 2001, n. 3.

In particolare, con la revisione costituzionale del 2001, si è registrato un significativo rafforzamento della potestà normativa regionale tanto legislativa quanto regolamentare; mentre sul fronte dell'amministrazione l'accoglimento del principio di sussidiarietà, coniugato dal nuovo art. 118 cost. assieme ai principi di adeguatezza e differenziazione, comporta il riconoscimento di una posizione di assoluta centralità agli enti locali, non a caso ormai configurati alla stregua di

⁽¹⁾ Cfr., tra gli altri, M.S. GIANNINI, *Diritto amministrativo*, vol. I, Milano, 2003, pp. 5-6, il quale sottolinea come il termine amministrazione si carichi di due significati nettamente distinti: l'uno attinente all'attività, l'altro all'organizzazione amministrativa. Per ragioni di precisione linguistica l'autore propone di utilizzare il lemma “amministrazione” con riferimento all'organizzazione e la locuzione “attività amministrativa” con riferimento ai profili funzionali.

amministrazioni generali della repubblica ⁽²⁾. Ne consegue che le regioni dovrebbero sempre più caratterizzarsi come enti di legislazione, programmazione e coordinamento; ciò, per altro, non significa che esse non possano assumere anche funzioni di tipo operativo, purché in via eccezionale in considerazione della necessità di privilegiare su questo terreno i livelli di governo più vicini ai cittadini ⁽³⁾.

Pertanto la valutazione circa lo stato di attuazione del quadro costituzionale che si è dianzi rapidamente delineato passa anzitutto attraverso l'analisi dei conferimenti di funzioni amministrative, dai quali è possibile cogliere in concreto l'inclinazione dei legislatori regionali a valorizzare le istituzioni locali di appartenenza. Al tempo stesso, però, occorre por mente anche al dato organizzativo: come è stato rilevato fin dagli albori dell'esperienza delle regioni di diritto comune nel contesto di ricostruzioni volte a mettere in discussione la tradizionale configurazione dell'attività amministrativa quale mera esecuzione della legge, la creazione di apparati rappresenta sovente il punto di emersione di interessi pubblici la cui cura comporta lo svolgimento di compiti non necessariamente articolati da norme sulla competenza ⁽⁴⁾.

Orbene l'attitudine del momento organizzatorio ad incidere su quello funzionale, se da un lato può essere considerata il naturale riflesso della politicità degli enti territoriali e della loro vocazione a perseguire tutti gli interessi facenti capo alle comunità di riferimento, dall'altro lato pone non poche questioni problematiche nella prospettiva di questo lavoro. L'espansione dell'amministrazione regionale in senso soggettivo, specie ove contenuta nella legislazione di conferimento delle funzioni amministrative, rischia infatti di determinare, nel rapporto con gli enti locali, sovrapposizioni di competenze potenzialmente confliggenti non solo con le esigenze di semplificazione da tempo invalse nel diritto positivo ⁽⁵⁾, ma anche con la fedele attuazione del principio di sussidiarietà; il quale, soprattutto se letto alla luce dell'art. 114, comma 1, cost., parrebbe richiedere l'attribuzione in via tendenzialmente esclusiva a comuni, province e città

⁽²⁾ Cfr., fin dal titolo, G. MELONI, *L'amministrazione locale come amministrazione generale*, Roma, 2004, spec. pp. 167 e ss. per quanto riguarda l'interpretazione delle disposizioni del nuovo titolo V relative all'amministrazione.

⁽³⁾ In tema cfr., da ultimo, F. MERLONI, *La regione nella semplificazione delle istituzioni territoriali*, in F. BASSANINI-L. CASTELLI (a cura di), *Semplificare l'Italia*, Roma, 2008, p. 100.

⁽⁴⁾ In tema cfr. G. MOR, *Profili dell'amministrazione regionale*, Milano, 1974, p. 58. Più oltre (p. 65) l'autore precisa che “il punto di partenza per un'indagine giuridica sulle Regioni va ricercato nella struttura stessa dell'ente e non nelle singole funzioni loro garantite”.

⁽⁵⁾ Cfr. l'art. 4, comma 3, lett. e) ed f) della l. 15 marzo 1997, n. 59, che subordinano i conferimenti di funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali rispettivamente ai principi di responsabilità e di unicità dell'amministrazione, nonché a quello di omogeneità.

metropolitane di tutte le funzioni amministrative localizzabili ⁽⁶⁾. Muovendo anzi dalla constatazione che proprio la corretta attuazione del principio di sussidiarietà costituisce il presupposto per un'ordinata distribuzione delle funzioni amministrative tra i livelli di governo del sistema policentrico ⁽⁷⁾, si può concludere che le tendenze all'accentramento regionale veicolate dalla persistenza (e spesso dall'ulteriore *extensio*) di pleorici apparati burocratici finiscono per pregiudicare, ad un tempo, tanto l'obiettivo del rafforzamento dell'autonomia locale largamente sotteso al nuovo titolo V quanto quello della razionale allocazione delle competenze.

Da questo punto di vista non si può dunque non convenire con l'opinione di chi ritiene che il potere delle regioni di conformare la propria organizzazione amministrativa, pur in linea di massima rafforzato dalle novelle costituzionali del 1999 e del 2001, incontri rilevanti limiti di sistema nella necessità di valorizzare il portato autonomistico contenuto nell'art. 5 cost. e nella sua proiezione sul terreno dell'amministrazione rappresentata dal successivo art. 118, comma 1 ⁽⁸⁾.

2. *La legislazione delle regioni ordinarie di conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali*

Per quanto riguarda l'allocazione delle funzioni amministrative presso gli enti locali, l'aspetto che in questa sede merita di essere segnalato fin dal principio è che, nel corso del 2007, le regioni ordinarie non hanno ritenuto di operare conferimenti organici, e cioè riguardanti una pluralità di materie, sul modello di quelli posti in essere in attuazione della l. 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Il processo attuativo della legislazione statale di conferimento della seconda metà degli anni novanta dello scorso secolo si conferma pertanto come in via di esaurimento, anche

⁽⁶⁾ Cfr. P. BIANCHI, *Il sistema dei controlli amministrativi*, in G.F. FERRARI-G. PARODI (a cura di), *La revisione costituzionale del Titolo V tra nuovo regionalismo e federalismo*, Padova, 2007, p. 296, il quale, pur negando che l'art. 114, comma 1, cost. valga ad operare una compiuta equiparazione tra i soggetti costitutivi della repubblica, ritiene di poter trarre dalla disposizione in questione l'espunzione dall'ordinamento della configurazione in chiave gerarchica dei rapporti tra gli enti territoriali e la necessità di ricostruire un quadro di competenze tendenzialmente esclusive.

⁽⁷⁾ Cfr. F. MERLONI, *La regione nella semplificazione delle istituzioni territoriali*, cit., p. 100, il quale sottolinea che il più rilevante strumento di semplificazione delle istituzioni territoriali “è una corretta e razionale distribuzione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli, in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, unicità e responsabilità”. Subito di seguito l'autore sostiene che dalla l. 59/1997 si è affermato il principio in base al quale la parte più consistente dell'amministrazione, *anche in termini di apparati*, si concentra nel governo locale.

⁽⁸⁾ In tema cfr. L. CASTELLI, *L'amministrazione regionale*, in ISSIRFA-CNR, *Quarto Rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia*, Milano, 2007, pp. 287-288.

se non senza eccezioni⁽⁹⁾, e cede il passo ad impostazioni differenti che culminano o nell’adozione di testi unici delle funzioni nel quadro di un più ampio riordino normativo concernente altresì i profili sostanziali di ambiti quali il turismo, il commercio, l’artigianato e i trasporti pubblici⁽¹⁰⁾; ovvero nell’approvazione di leggi a carattere marcatamente settoriale o microsettoriale nelle quali trova a vario titolo posto la previsione di competenze locali. Quest’ultima appare essere la tendenza decisamente predominante, riscontrabile praticamente in tutte le regioni ordinarie e più precisamente: in Abruzzo⁽¹¹⁾; in Basilicata⁽¹²⁾; in Calabria⁽¹³⁾; in Campania⁽¹⁴⁾; in Emilia Romagna⁽¹⁵⁾; nel Lazio⁽¹⁶⁾; in Liguria⁽¹⁷⁾; in Lombardia⁽¹⁸⁾; nelle Marche⁽¹⁹⁾; in Molise⁽²⁰⁾; in

⁽⁹⁾ Cfr. la l.r. Abruzzo 29 maggio 2007, n. 12, recante *Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale* e la l.r. Puglia 15 novembre 2007, n. 34, recante *Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzie di viaggio e turismo*. Ma cfr. pure la l.r. Abruzzo 17 luglio 2007, n. 23, recante *Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo*, che si propone di dar seguito, tra l’altro, alle precedenti leggi regionali attuative del d.lgs. 112/1998; analogamente la l.r. Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, recante *Norme per la gestione integrata dei rifiuti*.

⁽¹⁰⁾ Cfr. la l.r. Liguria 2 gennaio 2007, n. 1, recante *Testo unico in materia di commercio*; la l.r. Liguria 4 luglio 2007, n. 25, recante *Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea*; la l.r. Lombardia 16 luglio 2007, n. 15 recante *Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo*; la l.r. Lombardia 16 luglio 2007, n. 16, recante *Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi*. Al genere del testo unico delle funzioni amministrative locali, nel quadro di un più ampio riordino normativo della materia interessata, sembra possibile ricondurre altresì: la l.r. Lazio 10 luglio 2007, n. 10, recante *Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche ed a leggi regionali concernenti l’artigianato*; la l.r. Lazio 6 agosto 2007, n. 13, recante *Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche*.

⁽¹¹⁾ Cfr. la l.r. Abruzzo 30 marzo 2007, n. 5, recante *Disposizioni urgenti per la valorizzazione e la tutela della Costa Teatina*; la l.r. Abruzzo 7 maggio 2007, n. 9, recante *Cimiteri per animali d’affezione*; la l.r. Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, recante *Monitoraggio dei gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) con capacità complessiva non superiore a 13 mc. e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al D.M. 23 settembre 2004 nonché di quelli introdotti dal decreto del Ministero delle attività produttive n. 329/2004*; la l.r. Abruzzo 25 giugno 2007, n. 17, recante *Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici*; la l.r. Abruzzo 17 luglio 2007, n. 24, recante *Disciplina delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità*; la l.r. Abruzzo 31 luglio 2007, n. 32, recante *Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private*.

⁽¹²⁾ Cfr. la l.r. Basilicata 14 febbraio 2007, n. 4, recante *Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale*; la l.r. Basilicata 22 ottobre 2007, n. 10, recante *Nuove norme in materia di snellimento e semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione edilizia nella Regione Basilicata*; la l.r. Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24, recante *Norme per l’assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica*.

⁽¹³⁾ Cfr. la l.r. Calabria 10 gennaio 2007, n. 5, recante *Promozione del sistema integrato di sicurezza*; la l.r. Calabria 21 agosto 2007, n. 18, recante *Norme in materia di usi civici*; la l.r. Calabria 21 agosto 2007, n. 19, recante *Servizi di vigilanza ecologica – Guardie ecologiche volontarie*.

⁽¹⁴⁾ Cfr. la l.r. Campania 28 marzo 2007, n. 4, recante *Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*; la l.r. Campania 15 giugno 2007, n. 6, recante *Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo*.

⁽¹⁵⁾ Cfr. la l.r. Emilia Romagna 6 marzo 2007, n. 2, recante *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica – Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale*

Piemonte ⁽²¹⁾; in Puglia ⁽²²⁾; in Toscana ⁽²³⁾; in Umbria ⁽²⁴⁾; in Veneto ⁽²⁵⁾.

abrogazione della l.r. 9 agosto 1993, n. 28); la l.r. Emilia Romagna 6 marzo 2007, n. 4, recante *Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*; la l.r. Emilia Romagna 21 maggio 2007, n. 6, recante *Disposizioni in materia di distribuzione commerciale*

⁽¹⁶⁾ Cfr. la l.r. Lazio 12 aprile 2007, n. 6, recante *Interventi straordinari per la riqualificazione urbanistico ambientale e per il risanamento igienico sanitario e paesaggistico di ambiti territoriali individuati dalla regione caratterizzati da gravi fenomeni di abusivismo edilizio. Individuazione del primo ambito comprendente il territorio dei comuni di Aprilia, Anzio, Ardea, Nettuno e Pomezia*.

⁽¹⁷⁾ Cfr. la l.r. Liguria 20 febbraio 2007, n. 7, recante *Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati*; la l.r. Liguria 21 marzo 2007, n. 12, recante *Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza*; la l.r. Liguria 26 aprile 2007, n. 18, recante *Disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale*; la l.r. Liguria 29 maggio 2007, n. 22, recante *Norme in materia di energia*; la l.r. Liguria 4 luglio 2007, n. 24, recante *Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri*; la l.r. Liguria 13 agosto 2007, n. 27, recante *Norme per la raccolta di funghi epigei spontanei*; la l.r. Liguria 13 agosto 2007, n. 30, recante *Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro*; la l.r. Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, recante *Istituzione del parco naturale regionale delle alpi liguri*; la l.r. Liguria 21 novembre 2007, n. 37, recante *Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo*; la l.r. Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, recante *Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)*.

⁽¹⁸⁾ Cfr. la l.r. Lombardia 5 febbraio 2007, n. 3, recante *Legge quadro sulla cattura di richiami vivi*; la l.r. Lombardia 8 giugno 2007, n. 10, recante *Disciplina regionale dell'agriturismo*; la l.r. Lombardia 12 luglio 2007, n. 12, recante *Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti*; la l.r. Lombardia 6 agosto 2007, n. 19, recante *Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia*; la l.r. Lombardia 28 novembre 2007, n. 30, recante *Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali*.

⁽¹⁹⁾ Cfr. la l.r. Marche 20 novembre 2007, n. 17, recante *Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista*

⁽²⁰⁾ Cfr. la l.r. Molise 10 agosto 2007, n. 23, recante *Disciplina in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza operanti nel Molise*; la l.r. Molise 19 ottobre 2007, n. 25, recante *Nuova disciplina dell'orario di apertura, dei turni e delle ferie delle farmacie*

⁽²¹⁾ Cfr. la l.r. Piemonte 19 febbraio 2007, n. 3, recante *Istituzione del parco fluviale Gesso e Stura*; la l.r. Piemonte 28 maggio 2007, n. 13, recante *Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia*; la l.r. Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20, recante *Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri*; la l.r. Piemonte 10 dicembre 2007, n. 23, recante *Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata*; la l.r. Piemonte 17 dicembre 2007, n. 24, recante *Tutela dei funghi epigei spontanei*; la l.r. Piemonte 28 dicembre 2007, n. 28, recante *Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa*.

⁽²²⁾ Cfr. la l.r. Puglia 21 marzo 2007, n. 7, recante *Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia*; la l.r. Puglia 28 maggio 2007, n. 13, recante *Istituzione del parco naturale regionale “Litorale di Ugento”*; la l.r. Puglia 4 giugno 2007, n. 14, recante *Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia*; la l.r. Puglia 5 giugno 2007, n. 15, recante *Istituzione del parco naturale regionale “Lama Balice”*; la l.r. Puglia 14 giugno 2007, n. 17, recante *Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*; la l.r. Puglia 3 agosto 2007, n. 23, recante *Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi*; la l.r. Puglia 14 dicembre 2007, n. 37, recante *Istituzione del parco naturale regionale “Fiume Ofanto”*.

⁽²³⁾ Cfr. la l.r. Toscana 5 giugno 2007, n. 34, recante *Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico del commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)*; la l.r. 28 giugno 2007, n. 36, recante *Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica)*

⁽²⁴⁾ Cfr. la l.r. Umbria 11 maggio 2007, n. 12, recante *Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche*; la l.r. Umbria 14 dicembre 2007, n. 34, recante *Disciplina degli ecomusei*.

⁽²⁵⁾ Cfr. la l.r. Veneto 16 agosto 2007, n. 21, recante *Disposizioni di riordino e semplificazione normativa. Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di imprenditoria, flussi migratori, attività estrattive, acque minerali e*

Il dato quantitativo dinanzi al quale l'interprete si trova è indubbiamente a prima vista piuttosto consistente, ma esso va, ad avviso di chi scrive, ponderato alla luce di almeno tre ordini di considerazioni che ne consentono una ricostruzione equilibrata sgomberando il campo da valutazioni equivoche ed affrettate circa lo stato di attuazione del disegno autonomistico fatto proprio dal nuovo titolo V. In primo luogo occorre puntualizzare che molte delle leggi regionali incidono su campi materiali oggettivamente assai circoscritti e marginali, anche se non può comunque sottacersi la sussistenza di alcune normative afferenti a settori chiave dell'ordinamento come la gestione dei rifiuti, l'energia, l'istruzione.

In secondo luogo, nella rassegna che si è poc'anzi condotta, sono state incluse tutte le leggi regionali che in qualche misura configurano funzioni amministrative locali; e però va aggiunto che in svariati casi tali funzioni non assumono un “peso” particolarmente rilevante soprattutto in ragione della tendenza a privilegiare livelli di governo diversi da quello comunale o provinciale ⁽²⁶⁾ ed a concentrare il baricentro dell'intervento soprattutto sulla regolazione degli aspetti sostanziali delle competenze ⁽²⁷⁾.

In terzo luogo è interessante osservare che solo episodicamente i legislatori regionali hanno ritenuto di fare esplicito riferimento all'art. 118 cost. ed ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza ⁽²⁸⁾; in altre circostanze viene menzionato il solo art. 117 cost. ⁽²⁹⁾, mentre non

*termali, commercio, artigianato e industria; la l.r. Veneto 21 settembre 2007, n. 29, recante *Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*.*

⁽²⁶⁾ Cfr., ad esempio, la l.r. Puglia 14/2007 che, in materia di tutela e valorizzazione degli ulivi monumentali, si limita ad attribuire a comuni, province e comunità montane il potere di individuare aree per il reimpianto di ulivi monumentali e di attivare convenzioni per la loro manutenzione (art. 12, comma 3); e alla polizia municipale e provinciale il potere di sorvegliare sul rispetto da quanto da essa statuito, per altro in concorrenza con altri soggetti quali il corpo forestale dello stato, le guardie di caccia e pesca e le guardie ecologiche volontarie (art. 16). Ma significativa nel senso indicato nel testo è pure la l.r. Puglia 23/2007 che, in materia di distretti produttivi, non va oltre l'attribuzione alla provincia del potere di prestare un parere obbligatorio, ma non vincolante, in ordine al programma di sviluppo del distretto (art. 8, comma 1, lett. b)).

⁽²⁷⁾ D'altra parte non mancano discipline meramente sostanziali e non allocative delle funzioni locali. Cfr. la l.r. Basilicata 22 ottobre 2007, n. 10, recante *Norme in materia di espropriazione per Pubblica Utilità*; la l.r. Emilia Romagna 6 luglio 2007, n. 11, recante *Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali*; la l.r. Piemonte 26 gennaio 2007, n. 1, recante *Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*.

⁽²⁸⁾ Un esempio di questo genere si rinviene nell'art. 1 della l.r. Emilia Romagna 2/2007 (in materia di organizzazione turistica), che sostituisce l'art. 1 della precedente l.r. 7/1998 disponendo un esplicito riferimento all'art. 118 cost., nonché ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Ma cfr. altresì l'art. 1, comma 1, della l.r. Veneto 29/2007. Non diversamente la l.r. Calabria 18/2007 che, all'art. 1, comma 5, si propone di attuare l'art. 118 cost. (oltre ad alcune disposizioni statutarie) in materia di usi civici.

⁽²⁹⁾ Cfr., tra gli altri, l'art. 1, comma 1 della l.r. Basilicata 9/2007; l'art. 1, comma 1 della l.r. Liguria 22/2007; l'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. Lombardia 20/2007 che modifica l'art. 1, comma 1 della precedente l.r. Lombardia 22/2000.

mancono casi nei quali ad essere richiamata è la legislazione statale sia antecedente ⁽³⁰⁾ che successiva alla riforma del titolo V ⁽³¹⁾. Questi indicatori formali, che pure talora ricorrono promiscuamente ⁽³²⁾ e non di rado risultano del tutto assenti, suggeriscono che le regioni non sono mosse esclusivamente, e per la verità – da quanto si riscontra – neppure prevalentemente, dalla volontà di attuare l’art. 118 cost., ma anche dall’esigenza di occupare ambiti nei quali esse possono vantare, dopo la riforma del titolo V, più ampie competenze legislative o di dar seguito a discipline statali in materie concorrenti o trasversali. In definitiva il denominatore comune che lega la produzione normativa regionale in questa sede considerata pare consistere, piuttosto che nella valorizzazione – secondo costituzione – dell’autonomia locale, nell’incidenza dispiegata sul terreno dell’organizzazione e dell’attività amministrativa; il che vale a confermare la tesi, formulata già all’indomani dell’entrata in vigore della l.c. 3/2001, secondo la quale proprio questi continuano ad essere i campi tipici della legge regionale, a fronte della conservazione in capo allo stato di oggetti quali il diritto civile, il diritto penale ed il diritto processuale ⁽³³⁾.

Tentando di portare a frutto gli elementi fin qui raccolti, pur nella consapevolezza dei limiti di un’analisi chiamata a svilupparsi entro un orizzonte temporale circoscritto, è possibile concludere che, se da un lato sarebbe probabilmente eccessivo argomentare attorno ad un’assoluta insensibilità delle regioni ordinarie verso l’attuazione della novella costituzionale sul piano della distribuzione delle funzioni amministrative, dall’altro appare evidente il carattere frammentario dei conferimenti operati che si pone in linea di continuità con quanto emerso già nelle precedenti edizioni del *Rapporto* ⁽³⁴⁾. Si registra, cioè, la carenza di una visione complessiva e d’insieme; d’altra parte è ben noto che l’impostazione dei processi allocativi sulla base di “macromaterie” o settori organici

⁽³⁰⁾ Cfr., ad esempio, l’art. 1, comma 1 della l.r. Abruzzo 24/2007; la l.r. Abruzzo 32/2007; l’art. 1, comma 4 della l.r. Basilicata 4/2007; l’art. 1, comma 1 della l.r. Piemonte 24/2007.

⁽³¹⁾ In questo caso ad essere richiamato è in particolare il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante *Norme in materia ambientale*. Cfr. l’art. 1, comma 1 della l.r. Puglia 17/2007, nonché la l.r. Campania 4/2007. Ma cfr. pure l’art. 1, comma 1 della l.r. Abruzzo 17/2007, che fa riferimento a norme comunitarie e statali in materia di rendimento energetico nell’edilizia.

⁽³²⁾ Emblematica al riguardo è la l.r. Abruzzo 45/2007, che si propone dare seguito, *uno actu*, ai principi del diritto comunitario e del titolo V, nonché al d.lgs. 152/2006 ed alla legislazione regionale attuativa del d.lgs. 112/1998.

⁽³³⁾ In questi termini si esprime G. FALCON, *Considerazioni finali*, in *Le Regioni*, 5/2002, 1038. Per questo autore, dunque, la legge regionale è destinata a conservare un ruolo complessivamente modesto nell’ordinamento.

⁽³⁴⁾ Cfr. L. CASTELLI, *L’amministrazione regionale*, op. cit., pp. 282-283, il quale rileva il carattere sporadico della legislazione regionale di conferimento degli anni 2005 e 2006 pur intravedendo in essa una tendenza “volta, nell’ambito della più ampia ridisciplina *ex professo* di interi campi materiali, al riordino delle funzioni in questi ambiti in esplicita attuazione dei nuovi parametri costituzionali introdotti dalla riforma del Titolo V”. In dottrina ritiene non ancora realizzata l’opera di redistribuzione delle funzioni amministrative postulata dall’art. 118 cost., F. MERLONI, *Riflessioni sull’autonomia normativa degli enti locali*, in *Le Regioni*, 1/2008, p. 94.

rappresenta un'opzione di tecnica legislativa gravida di profonde implicazioni sotto il profilo del riconoscimento alle istituzioni locali della natura di veri e propri soggetti di governo.

Si tratta allora di avanzare qualche ipotesi ricostruttiva che consenta di dar conto dei motivi alla base del fenomeno descritto. Da questo punto vista un impatto senza dubbio decisivo è giocato dalla perdurante inadempienza dello stato rispetto alla determinazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane *ex art. 117, comma 2, lett. p)*, cost.: poiché le funzioni fondamentali sono finalizzate a precisare il ruolo proprio degli enti locali costituzionalmente rilevanti in una prospettiva che coniuga la garanzia della tenuta unitaria dell'ordinamento repubblicano attraverso la posizione di alcune invarianti di sistema con la tutela di un “nucleo essenziale” dell'autonomia locale, la mancata definizione delle stesse finisce fatalmente per privare le regioni del quadro di riferimento all'interno del quale operare i conferimenti “ulteriori”.

Tuttavia è possibile elaborare, in aggiunta a quella appena prospettata, anche un'altra chiave esplicativa che si riconnette ad una lettura dell'art. 118 cost. in termini di mera “costituzionalizzazione” dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, già introdotti, nel 1997, dal legislatore statale. Non è, cioè, da escludere che le regioni operino prevalentemente in una prospettiva secondo la quale l'assunzione dei predetti principi nel testo della costituzione formale non ne modifica la complessiva portata; di talché risulta per questa via visibilmente attenuata l'esigenza di porre nuovamente mano ai processi di allocazione già a suo tempo realizzati in attuazione della l. 59/1997 e dei decreti legislativi su di essa fondati. Una conferma di tale ipotesi interpretativa pare manifestarsi in una legge pugliese che si propone di trasferire alle province alcune funzioni amministrative in materia di agenzie di viaggio e turismo: qui, infatti, mentre emerge un'esplicita presa d'atto del nuovo riparto delle competenze legislative di cui all'art. 117 cost. revisionato, non altrettanto avviene in ordine alle funzioni amministrative, per le quali il punto di riferimento continua ad essere identificato esclusivamente nella l. 59/1997 e nel d.lgs. 112/1998 ⁽³⁵⁾. E se è vero che questa scelta dipende dal fatto che nel settore oggetto dell'intervento normativo in questi passaggi considerato il legislatore pugliese non aveva avuto modo di esercitarsi in sede di

⁽³⁵⁾ Cfr. l'art. 1, comma 1 della l.r. Puglia 34/2007, il quale dispone testualmente che “la presente legge disciplina le competenze amministrative delle province per l'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 [...], del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 [...] e dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135 [...]. In dottrina, per una ricostruzione del turismo alla stregua di materia demandata alla competenza legislativa residuale delle regioni dopo la riforma del titolo V, cfr. tra gli altri, L. TORCHIA, *La potestà legislativa residuale delle Regioni*, in *Le Regioni*, 2-3/2002, p. 353; nonché M. MALO, *Il sistema delle fonti*, e Id., *Gli ordinamenti regionali*, entrambi in V. FRANCESCHELLI-F. MORANDI, *Manuale di diritto del turismo*, Torino, 2007, rispettivamente pp. 4 e ss. e pp. 63 e ss.

attuazione del c.d. “federalismo amministrativo a costituzione invariata”⁽³⁶⁾, ciò non toglie che il mancato richiamo all’art. 118 cost. sia sintomatico di un inquadramento dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione in linea di continuità con la disciplina di fonte primaria antecedente alla riforma del titolo V⁽³⁷⁾.

Il sintetico quadro che si sta tratteggiando in ordine all’amministrazione regionale in senso oggettivo va poi completato con tre ulteriori notazioni. Anzitutto è dato osservare che non mancano casi nei quali le regioni riservano a sé funzioni amministrative puntuali, di tipo eminentemente autorizzatorio⁽³⁸⁾.

Per altro verso i legislatori regionali, in linea conformemente alle previsioni talora già contenute negli statuti di “seconda generazione”, offrono una risposta positiva al problema della sopravvivenza della delega quale titolo di allocazione delle funzioni amministrative presso gli enti locali, oggetto, con riferimento al nuovo quadro costituzionale, di una ben nota e vivace *querelle* dottrinale⁽³⁹⁾. Occorre però precisare che in qualche circostanza si fa strada la consapevolezza della “residualità” che oramai caratterizzerebbe l’istituto, come chiaramente attestato da una legge dell’Emilia Romagna la quale, intervenendo a modificare una precedente normativa concernente il

⁽³⁶⁾ Cfr. la l.r. Puglia 11 dicembre 2000, n. 24, recante *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale*, ove il settore delle agenzie di viaggio e turismo non è preso in considerazione.

⁽³⁷⁾ In questo modo vengono dunque a stemperarsi le peculiarità proprie del disegno dell’amministrazione locale recato dall’art. 118 cost. rispetto a quello contenuto nella l. 59/1997, sulle quali viceversa la più recente dottrina insiste. Al riguardo cfr. le riflessioni di G. MELONI, *L’amministrazione locale come amministrazione generale*, cit., p. 187, il quale osserva che se nel caso della l. 59/1997 “l’obiettivo di ribaltare il tradizionale approccio relativo alla definizione delle funzioni locali e regionali doveva comunque prendere necessariamente le mosse da una competenza amministrativa statale da considerare come generale, rispetto alla quale operare con estrema perizia tecnica per sottrarre, attraverso i trasferimenti, le attribuzioni e le deleghe, porzioni consistenti di funzioni, oggi invece il processo è impostato dal primo comma dell’art. 118 cost. in senso esattamente opposto”. Ne consegue che “E’ dalla presunta generalità dell’amministrazione comunale che si deve partire per procedere, eventualmente, allo scorporo di funzioni da allocare ai livelli superiori”.

⁽³⁸⁾ Cfr., ad esempio, l’art. 4 della l.r. Abruzzo 17 luglio 2007, n. 25, recante *Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente*; l’art. 6 della l.r. Abruzzo 32/2006; l’art. 4 della l.r. Emilia Romagna 6 luglio 2007, n. 10, recante *Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione*.

⁽³⁹⁾ Cfr., ad esempio, l’art. 1, comma 1 della l.r. Abruzzo 24/2007, nonché l’art. 2 della l.r. Liguria 18/2007. Il dibattito dottrinale attorno alla sopravvivenza della delega dopo la riforma del titolo V è efficacemente ricostruito da G. MELONI, *L’amministrazione locale come amministrazione generale*, cit., pp. 215-216, il quale per altro si pronuncia a favore della conservazione dell’istituto nel quadro costituzionale vigente sia pure in ipotesi definite “eccezionali” (spec. pp. 216-217).

settore turistico, fonda le funzioni provinciali sul titolo del conferimento in sostituzione di quello, per l'innanzi impiegato, della delega ⁽⁴⁰⁾.

Infine non va trascurata la propensione, sia pure alquanto sporadica, a valorizzare il principio di sussidiarietà anche nella sua dimensione “orizzontale”. Ciò avviene in settori, come quello dell'assistenza sociale e dei diritti di cittadinanza sociale, nei quali il coinvolgimento dei privati – singoli e associati – nella definizione delle scelte strategiche di indirizzo e nella erogazione delle prestazioni si è da tempo affermato ⁽⁴¹⁾; ma non difettano impostazioni più ampie ed innovative come quella della Toscana che ha inteso configurare un generale diritto di partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali ⁽⁴²⁾. L'intervento *de quo* del legislatore toscano è interessante anche perché è esplicitamente rivolto all'attuazione di alcune previsioni di principio contenute nel rispettivo statuto; sembrerebbe, cioè, che le cosiddette disposizioni programmatiche delle quali anche i nuovi statuti regionali abbondano, confinate nel limbo dell'irrelevanza giuridica dalla giurisprudenza della corte costituzionale ⁽⁴³⁾, siano comunque suscettibili di influenzare la successiva attività legislativa. In realtà non poche perplessità permangono in ordine alla reale efficacia dei predetti enunciati soprattutto laddove essi siano sostanzialmente riproduttivi di precetti già posti dalla costituzione, come avviene nel caso di specie ⁽⁴⁴⁾.

3. *Gli apparati e gli enti dipendenti delle regioni ordinarie*

La ricostruzione delle linee evolutive che contrassegnano l'organizzazione amministrativa delle regioni ordinarie va condotta anzitutto sul terreno della produzione statutaria. In particolare

⁽⁴⁰⁾ Si allude all'art.3 della l.r. Emilia Romagna 2/2007. D'altra parte è importante sottolineare che la “residualità” della delega evocata nel testo è dimostrata anche dal fatto che i legislatori regionali fanno uso di essa con evidente parsimonia.

⁽⁴¹⁾ Cfr. la l.r. Basilicata 4/2007; la l.r. Molise 5 aprile 2007, n. 10, recante *Nuove norme per la promozione del volontariato nella regione Molise*.

⁽⁴²⁾ Cfr. la l.r. Toscana 27 dicembre 2007, n. 69, recante *Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali*; ma, in tema di sussidiarietà “sociale”, cfr. pure la l.r. Toscana 4 aprile 2007, n. 20, recante *Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali*.

⁽⁴³⁾ Cfr. le sentt. 372, 378 e 379 della corte costituzionale, parzialmente anticipate dalla sent. 2/2004.

⁽⁴⁴⁾ In dottrina, per una recente e serrata critica alle disposizioni programmatiche degli statuti regionali, cfr. A. D'ATENA, *I nuovi statuti regionali ed i loro contenuti programmatici*, in D'ATENA (a cura di), *I nuovi Statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria* (n. 26 della Collana dell'ISSiRFA, Milano, 2008, 55 ss. (spec. pp. 62 e ss. per quanto riguarda le disposizioni programmatiche riproduttive di statuizioni costituzionali). Il tema è ampiamente ricostruito, con riferimento all'assetto antecedente e successivo alla riforma del titolo V, anche da M. ROSINI, *Le norme programmatiche dei nuovi statuti*, in M. CARLI-G. CARPANI-A. SINISCALCHI (a cura di), *I nuovi statuti delle regioni ordinarie. Problemi e prospettive*, Bologna, 2006, pp. 31 e ss.

viene in considerazione lo statuto della Lombardia, approvato in doppia lettura dal consiglio regionale il 13 marzo ed il 14 maggio 2008, sulla base di un progetto di legge presentato alla fine del 2007 ⁽⁴⁵⁾.

Il testo lombardo non offre però indicazioni particolarmente avanzate ed innovative sul tema che in questa sede ci occupa: esso, infatti, da un lato non manca di operare una qualche valorizzazione della sussidiarietà anche attraverso la previsione secondo la quale la regione esercita esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono un esercizio unitario ⁽⁴⁶⁾; dall'altro non sembra cogliere appieno le implicazioni che una simile impostazione gioca sul versante dell'organizzazione. Su questo aspetto, anzi, in linea di continuità con le scelte già operate da buona parte dei nuovi statuti ordinari fin qui entrati in vigore, si registrano tendenze riduttive e in certa misura fuorvianti, consistenti sia nell'appiattimento sul modello organizzativo burocratico tipico dell'amministrazione statale attraverso, ad esempio, il richiamo al principio di distinzione tra indirizzo e gestione ⁽⁴⁷⁾; sia nella sostanziale assenza di statuizioni volte ad affrontare il tema cruciale della razionalizzazione degli enti strumentali della regione. I quali anzi non subiscono, almeno in potenza, un autentico ridimensionamento atteso che la disciplina statutaria in commento si limita a disporre che di essi la regione possa servirsi per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui è titolare ⁽⁴⁸⁾. Più precisamente il criterio in base al quale la costituzione di organismi dipendenti è ammessa in presenza di funzioni di esclusiva spettanza regionale potrebbe apparire maggiormente stringente rispetto alle previsioni presenti in altre carte statutarie che ammettono tale facoltà, più genericamente, in relazione alla realizzazione degli obiettivi posti dalla programmazione regionale ⁽⁴⁹⁾. Tuttavia resta il fatto che non v'è traccia di soluzioni organizzative originali imperniate sull'impiego degli enti locali di appartenenza per l'esercizio delle funzioni regionali a carattere operativo (sul modello dei cosiddetti sportelli unici); né di norme che, coerentemente col quadro costituzionale, affermino in maniera esplicita l'esigenza di sperimentare

⁽⁴⁵⁾ Sulle ragioni che in questa sede inducono a derogare al limite temporale dell'analisi (il 2007) e a concentrare l'attenzione su uno statuto regionale deliberato nel corso del 2008, sia consentito rinviare al capitolo dedicato a *Regioni ed enti locali*, da chi scrive elaborato per questa edizione del *Rapporto* (spec. par. 2.1).

⁽⁴⁶⁾ Cfr. gli artt. 3 e 4 dello statuto lombardo.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. l'art. 49, comma 2 dello statuto lombardo.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. l'art. 48, comma 1 dello statuto lombardo.

⁽⁴⁹⁾ Cfr., ad esempio l'art. 60 dello statuto del Piemonte, il quale però, a differenza di quello lombardo, aggiunge che alla costituzione di enti strumentali si possa far luogo laddove non sia possibile procedere a conferimenti in favore degli enti locali. Su quest'ultimo punto cfr. pure l'art. 47, comma 1 dello statuto delle Marche, che subordina la previsione di enti, aziende ed agenzie alla sussistenza di funzioni che per propria natura e dimensione non possano essere svolte direttamente e non possano essere conferite agli enti locali.

l'ipotesi del conferimento prima di trattenere le funzioni amministrative in capo all'amministrazione regionale diretta o indiretta ⁽⁵⁰⁾.

Volgendo lo sguardo alla legislazione regionale, che riveste un ruolo determinante nella materia che qui ci occupa ⁽⁵¹⁾, il problema fondamentale, messo in evidenza fin dall'introduzione del presente lavoro, consiste nel misurare la propensione ad accompagnare le discipline allocative delle funzioni presso gli enti locali all'estensione dell'apparato amministrativo della regione. Sotto questo profilo, si può osservare, in prima battuta, che non vi è una corrispondenza assoluta tra i due elementi, nel senso che non poche delle leggi di conferimento già passate in rassegna nel precedente paragrafo rinunciano ad incidere, in chiave ampliativa, sull'organizzazione regionale. Anche in questo caso, però, l'affermazione di principio va ponderata sulla base di alcune considerazioni che valgono a smentire affrettate conclusioni circa un preteso *self restraint* regionale in ordine al dimensionamento dei rispettivi apparati.

In primo luogo il fenomeno descritto sembra dipendere, in buona parte, dal già evidenziato carattere microsettoriale proprio di molte leggi regionali di conferimento; il che pare provato *a contrario* dal fatto che, non appena tali leggi insistono su settori di maggiore rilievo, la tendenza all'appesantimento dell'organizzazione regionale torna non di rado a manifestarsi ⁽⁵²⁾.

⁽⁵⁰⁾ Ci si chiede tuttavia se un vincolo del tipo di quello appena evocato nel testo non possa comunque essere tratto, in via interpretativa, dal combinato disposto dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 48, comma 1 dello statuto lombardo. In altri termini, potendo la regione conservare esclusivamente le funzioni amministrative che necessitano di esercizio unitario (art. 3, comma 1), la scelta di svolgerle attraverso gli enti strumentali (art. 48, comma 1) dovrebbe essere sempre preceduta da una valutazione che ne acclari l'infrazionabilità e, dunque, l'insuscettibilità ad essere conferite agli enti locali. Ciò non toglie, però, che una più chiara presa di posizione sul punto del legislatore statutario lombardo sarebbe stata quanto meno opportuna. Sui limiti connessi alle scelte organizzative degli statuti regionali ordinari di “seconda generazione” in tema di organizzazione amministrativa, cfr. G.C. DE MARTIN, *La funzione amministrativa tra Regioni ed enti locali*, in D'ATENA (a cura di), *I nuovi Statuti*, cit., 143 ss, nonché in www.issirfa.cnr.it, sub Studi e interventi.

⁽⁵¹⁾ Rileva G.C. DE MARTIN, *Le tendenze centralistiche nella organizzazione amministrativa delle regioni prima e dopo le recenti riforme costituzionali*, in AA.VV., *Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli*, vol. II, Padova, 2007, p. 287, che nel quadro inaugurato dalle novelle costituzionali del 1999 e del 2001 “l'organizzazione interna delle regioni continua a rientrare fra gli oggetti di competenza statutaria, anche se va subito osservato che le norme statutarie dovrebbero limitarsi a definire solo “i principi fondamentali in materia di organizzazione e funzionamento”, per cui le fonti normative “ordinarie” debbono ora ritenersi le leggi e i regolamenti regionali, secondo un riparto di competenza che spetta (anzitutto) agli statuti stabilire”.

⁽⁵²⁾ A titolo esemplificativo si possono citare i casi della l.r. Abruzzo 45/2007, in materia di gestione dei rifiuti; della l.r. Calabria 5/2007, in materia di sistema integrato di sicurezza; della l.r. Emilia Romagna 2/2007, in materia di turismo; della l.r. Lazio 13/2007, anch'essa in materia di turismo; della l.r. Liguria 1/2007, in materia di commercio; della l.r. Piemonte 23/2007, in materia di sicurezza integrata; della l.r. Piemonte 28/2007, in materia di istruzione e diritto allo studio.

In secondo luogo apparati dell'amministrazione regionale diretta e indiretta vengono introdotti frequentemente anche da discipline diverse da quelle allocative (⁵³).

In terzo luogo il ristretto orizzonte temporale di questa analisi non consente di verificare puntualmente se nei campi materiali interessati dai conferimenti operino già apparati regionali per effetto di leggi antecedenti al 2007.

Tali notazioni suggeriscono che, in definitiva, l'amministrazione regionale continua a fondarsi su un assetto alquanto pletorico, come del resto confermano i risultati cui si è pervenuti anche in altra parte del *Rapporto* (⁵⁴). In questo quadro non meravigliano certo la frammentarietà e l'episodicità dei processi di riordino (⁵⁵), i quali possono essere schematicamente riassunti alla luce della tipologia dell'atto legislativo che li prevede e del contenuto che nello specifico assumono. Si vuole, cioè, significare che le misure di razionalizzazione da un lato trovano posto sia in provvedimenti legislativi *ad hoc*, sia nelle leggi finanziarie regionali (e nei relativi collegati); dall'altro che esse consistono in previsioni volte a contenere la spesa pubblica, ovvero ad incidere sull'organizzazione degli apparati di volta in volta considerati lungo un *continuum* che va dalla riduzione dei membri fino alla radicale soppressione dell'organismo (⁵⁶).

Dall'intreccio fra i due criteri di classificazione appena menzionati scaturiscono alcune regolarità. Così l'obiettivo del contenimento dei costi si sviluppa soprattutto sul terreno delle

(⁵³) Si può trattare di leggi *ad hoc*, come nel caso della l.r. Basilicata 18 dicembre 2007, n. 26, recante *Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori*, o in quello della l.r. Lombardia 12 dicembre 2007, n. 32, recante *Istituzione dell'Azienda regionale dell'emergenza urgenza, modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali)*; ma anche di leggi che disciplinano un campo materiale più ampio: cfr., tra le altre, la l.r. Liguria 21 marzo 2007, n. 13, recante *Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa*; la l.r. Marche 5 febbraio 2007, n. 1, recante *Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 concernente: “Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura” e alla legge regionale 27 luglio 1998, n. 24 sulle funzioni amministrative in materia agroalimentare, forestale, di caccia e di pesca*; la l.r. Molise 10/2007, in materia di volontariato; la l.r. Piemonte 6 agosto 2007, n. 18, recante *Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale*; la l.r. Puglia 27 giugno 2007, n. 18, recante *Norme in materia di diritto agli studi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione*. Leggi *ad hoc* introducono pure società partecipate: cfr., ad esempio, la l.r. Piemonte 26 luglio 2007, n. 17, recante *Riorganizzazione dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.*

(⁵⁴) Ci si riferisce alla rassegna condotta nel capitolo dedicato ai rapporti tra regioni ed enti locali (spec. par. 5), ove si è proceduto ad una puntuale elencazione degli organismi introdotti dai legislatori regionali nel corso del 2007, per i quali sono previste forme di partecipazione degli enti locali. A tale rassegna si fa pertanto rinvio per un'ulteriore dimostrazione delle tendenze pletoriche che continuano ad attraversare l'amministrazione regionale.

(⁵⁵) Come si tenterà di illustrare nel prosieguo del ragionamento, l'episodicità e la frammentarietà riguardano soprattutto gli interventi volti alla soppressione di apparati regionali. Si tratta, però, di un punto cruciale perché proprio queste misure appaiono le più idonee a favorire un dimensionamento dell'amministrazione regionale conforme al modello per essa deducibile dal quadro costituzionale.

(⁵⁶) Appare per altro evidente che anche le misure *stricto sensu* organizzative, volte a ridurre il numero dei componenti degli apparati regionali o a disporne addirittura la soppressione, sono idonee a realizzare risparmi di spesa. Il che giustifica, come si preciserà poco oltre nel testo, che essere possano trovar posto anche nei provvedimenti afferenti alle manovre regionali di finanza pubblica.

manovre regionali di finanza pubblica, talora esplicitamente orientate a coinvolgere gli enti strumentali nel rispetto del cosiddetto patto di stabilità interno ⁽⁵⁷⁾; mentre in leggi *ad hoc* trovano posto statuizioni di tipo eminentemente organizzativo ⁽⁵⁸⁾. A quest’ultimo riguardo è da citare, anche perché piuttosto isolato, il caso del Piemonte che ha proceduto alla soppressione di alcuni osservatori regionali ⁽⁵⁹⁾; nonché quello del Molise il quale appare altresì emblematico delle contraddizioni che spesso segnano gli interventi regionali in ordine al dimensionamento della propria organizzazione amministrativa. Qui, infatti, si è proceduto dapprima ad una generalizzata riduzione dei membri degli organi collegiali degli enti strumentali ⁽⁶⁰⁾; successivamente ad una puntuale attuazione di tale previsione con riferimento ad alcuni specifici organismi regionali ⁽⁶¹⁾; infine all’introduzione di una deroga relativa all’ente per il diritto allo studio universitario (ESU), il

⁽⁵⁷⁾ Tra le principali misure di razionalizzazione finanziaria evocate nel testo si segnalano: l’art. 1, commi 14, 15 e 16 della l.r. Abruzzo 31 dicembre 2007, n. 47, recante *Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2008)*; l’art. 8 della l.r. Basilicata 30 gennaio 2007, n. 1, recante *Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2007*; l’art. 9 della l.r. Basilicata 28 dicembre 2007, n. 28, recante *Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2008*; gli artt. 9 e 10 della l.r. Liguria 3 aprile 2007, n. 15, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Liguria (legge finanziaria 2007)*; l’art. 1 della l.r. Lombardia 28 dicembre 2007, n. 33, recante *Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2008*; l’art. 14 della l.r. Marche 23 febbraio 2007, n. 2, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2007)*; l’art. 32 della l.r. Piemonte 23 aprile 2007, n. 9, recante *Legge finanziaria per l’anno 2007*; l’art. 4 della l.r. Umbria 29 marzo 2007, n. 8, recante *Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese* (cui si può aggiungere l’art. 3 per quanto concerne le società partecipate dalla regione); l’art. 37 della l.r. Veneto 19 febbraio 2007, n. 2, recante *Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007*. Va da sé che le discipline elencate dedicano una specifica attenzione al tema cruciale dei risparmi di spesa degli enti strumentali in cui si articolano i servizi sanitari regionali.

⁽⁵⁸⁾ Fermo restando quanto si dirà poco più oltre nel testo in ordine al caso piemontese e a quello molisano, si possono qui richiamare: la l.r. Emilia Romagna 27 luglio 2007, n. 20, recante *Riordino di partecipazioni societarie regionali. Partecipazione alle società CERMET società cons. a r.l. e nuovaquasco società cons. a r.l.*; l’art. 2 della l.r. Emilia Romagna 21 dicembre 2007, n. 26, recante *Misure di razionalizzazione in attuazione dei principi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007))*, con specifico riguardo al numero dei componenti degli organi di amministrazione e di revisione delle società partecipate dalla regione; la l.r. Emilia Romagna 21 dicembre 2007, n. 27, recante *Riduzione del numero di componenti del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e dell’azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)*; la l.r. Liguria 12 novembre 2007, n. 35, recante *Riduzione del numero di componenti del comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) e ulteriori modificazioni alla legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.))*.

⁽⁵⁹⁾ Cfr. la l.r. Piemonte 2 aprile 2007, n. 7, recante *Soppressione Osservatori regionali*.

⁽⁶⁰⁾ Cfr. la l.r. Molise 22 marzo 2007, n. 8, recante *Misure di contenimento della spesa pubblica e razionalizzazione degli organi di amministrazione degli enti dipendenti dalla regione Molise*.

⁽⁶¹⁾ Cfr. la l.r. Molise 12 settembre 2007, n. 24, recante *Primo intervento per l’attuazione del programma di razionalizzazione della spesa previsto dalla legge regionale 22 marzo 2007, n. 8*

cui consiglio di amministrazione è stato riportato ad una composizione numerica più ampia di quella prevista dalle misure di razionalizzazione appena menzionate ⁽⁶²⁾.

E' però importante precisare che le regolarità individuate in queste pagine, consistenti in una tendenziale corrispondenza tra la tipologia dell'atto legislativo che reca i processi di riordino dell'amministrazione regionale ed il contenuto che questi ultimi assumono, conosce rilevanti eccezioni. Esemplificando in relazione alle esperienze più significative, si rileva che in Calabria la soppressione di alcune agenzie regionali – cui si accompagna una opportuna previsione di trasferimento delle rispettive funzioni alle province – è stata effettuata in sede di collegato alla manovra di finanza pubblica ⁽⁶³⁾; analogamente in Campania, ove però alla soppressione di due enti strumentali operanti nei settori dell'agricoltura e dell'artigianato ha fatto seguito la conservazione delle funzioni da essi esercitate in capo all'amministrazione regionale diretta ⁽⁶⁴⁾. In Basilicata la legge finanziaria per il 2007 ha vietato l'istituzione, nell'esercizio di riferimento, di nuovi comitati, commissioni, consulte, consigli, gruppi di lavoro a carattere permanente e di altri organismi collegiali che comportino oneri aggiuntivi a carico del bilancio della regione ad eccezione delle commissioni consiliari permanenti, ordinarie, speciali e di inchiesta ⁽⁶⁵⁾; anche se, in questa circostanza, l'autovincolo del legislatore non si è rivelato sufficiente ad impedire la successiva costituzione di un osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori ⁽⁶⁶⁾. Reciprocamente vi sono circostanze nelle quali all'adozione di misure di razionalizzazione finanziaria coinvolgenti gli enti strumentali (o le società partecipate) delle regioni si provvede con leggi formalmente estranee al ciclo del bilancio regionale ⁽⁶⁷⁾.

⁽⁶²⁾ Cfr. la l.r. Molise 30 novembre 2007, n. 7, recante *Modifiche alle disposizioni concernenti la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente per il diritto allo studio universitario (ESU) di cui alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1*. In base a questa legge il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ESU, che le ll.rr. 8 e 24/2007 avevano portato a tre, è stato elevato a quattro.

⁽⁶³⁾ Cfr. gli artt. 4 e 5 della l.r. Calabria 9/2007.

⁽⁶⁴⁾ Cfr. l'art. 37 della l.r. Campania 1/2007. Per amore di precisione si specifica che, mentre nel caso della Calabria trattasi di collegato alla manovra di finanza pubblica, in quello della Campania trattasi della legge finanziaria per il 2007. Una via di mezzo tra il modello calabrese e quello campano è offerta dall'art. 12 della l.r. Veneto 21/2007 che, in sede di collegato alla manovra regionale di finanza pubblica, dispone la soppressione della commissione regionale per i mercati, attribuendo le relative funzioni alla struttura regionale competente in materia di commercio.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. l'art. 7, comma 1 della l.r. Basilicata 1/2007.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. la l.r. Basilicata 26/2007, il cui art. 7 quantifica in cinquantamila euro l'onere finanziario derivante dall'istituzione dell'osservatorio.

⁽⁶⁷⁾ Cfr. la l.r. Abruzzo 7 maggio 2007, n. 7, recante *Incentivazione all'esodo*; l'art. 3 della l.r. Emilia Romagna 26/2007, con specifico riferimento ai compensi degli amministratori delle società partecipate dalla regione; la l.r. Toscana 23 aprile 2007, n. 24, recante *Misure per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti ed organismi dipendenti*; la l.r. Umbria 24 dicembre 2007, n. 38, recante *Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento*.

4. *L'amministrazione nelle autonomie speciali*

Non diversamente da quanto osservato nella precedente edizione del *Rapporto*, le tendenze che attraversano l'amministrazione nelle regioni speciali paiono per molti versi simili a quelle che si sono già descritte con riguardo alle regioni ordinarie⁽⁶⁸⁾. Se si concentra l'attenzione sul tema dei conferimenti di funzioni amministrative agli enti locali di appartenenza, siffatto “parallelismo” emerge con una certa evidenza dal momento che anche negli ordinamenti differenziati i processi allocativi assumono carattere settoriale e micro settoriale. Si tratta, in particolare, di un approccio piuttosto radicato nel Friuli Venezia Giulia⁽⁶⁹⁾, ma presente anche in Sardegna⁽⁷⁰⁾, in Sicilia⁽⁷¹⁾, in Valle d'Aosta⁽⁷²⁾, nella provincia autonoma di Bolzano⁽⁷³⁾ ed in quella di Trento⁽⁷⁴⁾. Naturalmente anche in questo caso la consistenza effettiva dei conferimenti va misurata in base al rilievo dei campi materiali coinvolti, al ruolo che si è ritenuto di ritagliare di volta in volta a favore delle istituzioni locali ed alla maggiore o minore propensione del legislatore a concentrare il baricentro del proprio intervento sulla disciplina sostanziale delle funzioni. Senza indugiare

⁽⁶⁸⁾ Rileva la similarità delle linee evolutive che attraversano, rispettivamente, l'amministrazione delle regioni ordinarie e quella delle regioni speciali con riguardo al biennio 2005-2006, L. CASTELLI, *L'amministrazione regionale*, cit., pp. 295 e ss.

⁽⁶⁹⁾ Cfr. la l.r. Friuli Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5, recante *Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio*; la l.r. Friuli Venezia Giulia 23 aprile 2007, n. 9, recante *Norme in materia di risorse forestali*; la l.r. Friuli Venezia Giulia 18 giugno 2007, n. 15, recante *Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici*; la l.r. Friuli Venezia Giulia 18 giugno 2007, n. 16, recante *Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico*; la l.r. Friuli Venezia Giulia 17 ottobre 2007, n. 25, recante *Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino*.

⁽⁷⁰⁾ Cfr. la l.r. Sardegna 7 agosto 2007, n. 4, recante *Norme per la tutela del patrimonio speleologico delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia*; la l.r. Sardegna 7 agosto 2007, n. 8, recante *Norme per l'istituzione dei centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza*; la l.r. Sardegna 22 agosto 2007, n. 9, recante *Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza*.

⁽⁷¹⁾ Cfr. la l.r. Sicilia 5 dicembre 2007, n. 25, recante *Interventi in favore delle attività teatrali*.

⁽⁷²⁾ Cfr. la l.r. Valle d'Aosta 30 gennaio 2007, n. 2, recante *Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico ed approvazione del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell'aria per gli anni 2007/2015*; la l.r. Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, recante *Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti*.

⁽⁷³⁾ Cfr. la l.p. Bolzano 23 luglio 2007, n. 6, recante *Modifiche di leggi provinciali in vari settori*.

⁽⁷⁴⁾ Cfr. la l.p. Trento 14 febbraio 2007, n. 5, recante *Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)*; la l.p. Trento 23 maggio 2007, n. 11, recante *Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette*; la l.p. Trento 27 luglio 2007, n. 13, recante *Politiche sociali nella provincia di Trento*; la l.p. Trento 3 ottobre 2007, n. 15, recante *Disciplina delle attività culturali*; la l.p. Trento 3 ottobre 2007, n. 16, recante *Risparmio energetico e inquinamento luminoso*; la l.p. Trento 19 ottobre 2007, n. 17, recante *Modificazioni della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)*.

ulteriormente in una analisi che finirebbe per replicare considerazioni già in precedenza sviluppate, è però interessante osservare che nelle autonomie speciali da un lato l’istituto della delega di funzioni appare ancor più recessivo che nelle regioni ordinarie ⁽⁷⁵⁾; dall’altro che il principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 cost., praticamente mai richiamato nella sua valenza “verticale”, viene esplicitamente attuato, nella sua dimensione “orizzontale”, da un’importante legge della provincia di Trento in materia di politiche sociali ⁽⁷⁶⁾.

Neppure sul versante dell’organizzazione sembrano emergere indicazioni in netta discontinuità con l’esperienza delle regioni di diritto comune. Si può osservare che forse nelle autonomie speciali vi è, almeno nel 2007, una maggiore continenza nella previsione di organismi regionali (e delle province autonome) nella sede dei conferimenti agli enti locali; e però, fermo restando che siffatte previsioni non risultano certo del tutto assenti ⁽⁷⁷⁾, la creazione di apparati di vario genere torna a manifestarsi con evidente ampiezza al di fuori delle discipline allocative ⁽⁷⁸⁾, talvolta in provvedimenti legislativi *ad hoc* ⁽⁷⁹⁾.

La sensazione che anche negli ordinamenti differenziati l’assetto pletorico degli apparati amministrativi si mantenga alquanto radicato è, da ultimo, confermata dalla ricostruzione dei processi di riordino, i quali consistono prevalentemente nella posizione di misure atte a conseguire risparmi di spesa soprattutto da parte delle leggi finanziarie regionali e provinciali (e dei relativi

⁽⁷⁵⁾ La delega di funzioni compare soltanto nell’art. 4 della l.p. Bolzano 9 ottobre 2007, n. 8, recante *Ordinamento dell’industria* e nell’art. 4, comma 2 della l.p. Bolzano 16 novembre 2007, n. 11, recante *Ordinamento dei servizi*. E’ però significativo che in entrambi i casi l’istituto operi non a favore degli enti locali, ma delle camere di commercio.

⁽⁷⁶⁾ Cfr. la l.p. Trento 27 luglio 2007, n. 13, recante *Politiche sociali nella provincia di Trento*.

⁽⁷⁷⁾ Ne offrono altrettanti esempi la l.r. Sardegna 4/2007, in materia di tutela del patrimonio speleologico delle aree carsiche; la l.r. Sardegna 9/2007 in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza; la l.r. Sicilia 25/2007, in materia di attività teatrali; la l.r. Valle D’Aosta 31/2007, in materia di gestione dei rifiuti.

⁽⁷⁸⁾ Cfr., tra le altre, la l.r. Friuli Venezia Giulia 23 maggio 2007, n. 11, recante *Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale*; la l.r. Friuli Venezia Giulia 16 novembre 2007, n. 26, recante *Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena*; la l.r. Friuli Venezia Giulia 3 dicembre 2007, n. 27, recante *Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo*; la l.r. Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29, recante *Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana*; la l.r. Sardegna 7 agosto 2007, n. 7, recante *Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna*; la l.r. Sicilia 21 agosto 2007, n. 16, recante *Interventi in favore del cinema e dell’audiovisivo*; la l.r. Valle D’Aosta 16 novembre 2007, n. 30, recante *Disposizioni in materia di servizio civile in Valle d’Aosta*; la l.p. Bolzano 2 luglio 2007, n. 3, recante *Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante “Legge urbanistica provinciale”*; l’art. 8 della l.p. Bolzano 21 dicembre 2007, n. 14, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e per il triennio 2008-2010 (Legge finanziaria 2008)*.

⁽⁷⁹⁾ Come nel caso della l.r. Valle d’Aosta, 26 aprile 2007, n. 7, recante *Istituzione dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (AREA VdA)*; della l.r. Valle d’Aosta 24 maggio 2007, n. 10, recante *Nuova disciplina dell’Institut Valdotain de l’artisanat de tradition*; della l.p. Trento 3 aprile 2007, n. 10, recante *Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza*.

collegati)⁽⁸⁰⁾, ovvero in episodici interventi di razionalizzazione al di fuori del ciclo di bilancio⁽⁸¹⁾. In sostanza negli enti territoriali ad autonomia speciale si registra, ancor più che nelle regioni ordinarie, una forte ritrosia a disporre nel senso della radicale soppressione di organismi dell'amministrazione (regionale e delle province autonome) diretta e indiretta⁽⁸²⁾.

⁽⁸⁰⁾ Cfr. l'art. 6 della l.r. Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)*, la quale, per altro, al successivo art. 26 istituisce un'agenzia governativa regionale denominata “osservatorio economico”; gli artt. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 e 17 della l.r. Sicilia 8 febbraio 2007, n. 2, recante *Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007*; l'art. 1 della l.r. Trentino Alto Adige 4 dicembre 2007, n. 4, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)*, con specifico riferimento alle società partecipate; gli artt. 8 e 23 della l.p. Trento 21 dicembre 2007, n. 23, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2008)*.

⁽⁸¹⁾ Cfr., ad esempio, la l.r. Sicilia 19 aprile 2007, n. 9, avente ad oggetto *Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, recante istituzione dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” di Catania*; la l.r. Sicilia 19 aprile 2007, n. 11, recante *Riordino delle Aziende autonome delle Terme di Siacca e Acireale. Modifica all'art. 3, comma 2, della l.r. 15 settembre 2005, n. 10. Disposizioni in materia di attività turistica. Partecipazione della Regione nel patrimonio della Fondazione “Taormina Arte”*.

⁽⁸²⁾ La soppressione di organismi potrebbe forse discendere dall'attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 1 della l.r. Sicilia 2/2007, il quale dispone che, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze presenti “un piano di riorganizzazione dell'amministrazione regionale rivolto ad eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali e a razionalizzare le competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee, migliorandone la funzionalità e l'efficienza, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale”. Si osservi però che trattasi pur sempre di adempimenti rinviati al futuro; come pure ad adempimenti futuri rimanda l'art. 35, comma 2 della l.p. Trento 7/2007, in tema di riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali controllate dalla provincia (e dagli enti locali).